

# SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 1851)

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 10<sup>a</sup> Commissione permanente (Trasporti, poste e telecomunicazioni, marina mercantile) della Camera dei deputati nella seduta del 14 dicembre 1961*

*(V. Stampato n. 2913)*

**d'iniziativa dei deputati BIANCHI Gerardo, REALE Giuseppe, BIAGIONI, CANESTRARI e FRUNZIO**

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 18 dicembre 1961*

Norme integrative dell'articolo 8 della legge 1° febbraio 1960, n. 26, relativa al riordinamento dei ruoli organici del personale del Ministero dei trasporti, Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione

### DISEGNO DI LEGGE

#### Art. 1.

Il personale di cui all'articolo 8, secondo e quinto comma, della legge 1° febbraio 1960, n. 26, che, alla data di entrata in vigore della presente legge, risulti inquadrato in carriere inferiori a quelle corrispondenti al titolo di studio posseduto, può ottenere il collocamento nella qualifica iniziale dei ruoli aggiunti della carriera cor-

rispondente al titolo di studio posseduto purchè ne faccia domanda entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

#### Art. 2.

Alla copertura dell'onere finanziario derivante dall'attuazione della presente legge sarà provveduto con prelevamento dalle maggiori entrate conseguenti all'applicazione dell'articolo 13 della legge 1° febbraio 1960, n. 26.